



COMUNE DI PISA

REGOLAMENTO SUL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Approvato con Deliberazione del C.C. n. 97 del 20.12.2006

Modificato con:

Deliberazione del C.C. n. 22 del 12.04.2007
Deliberazione del C.C. n. 24 del 21.02.2008
Deliberazione del C.C. n. 86 del 18.12.2008
Deliberazione del C.C. n. 84 del 21.12.2009
Deliberazione del C.C. n. 75 del 22.12.2010
Deliberazione del C.C. n. 59 del 21.12.2011
Deliberazione del C.C. n. 29 del 28.06.2012
Deliberazione del C.C. n. 78 del 19.12.2013
Deliberazione del C.C. n. 40 del 31.07.2014
Deliberazione del C.C. n. 14 del 30.03.2017
Deliberazione del C.C. n. 21 del 25.04.2018
Deliberazione del C.C. n. 12 del 28.03.2019
Deliberazione del C.C. n. 63 del 21.12.2019
Deliberazione del C.C. n. 26 del 10.07.2020

INDICE

PARTE PRIMA DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1 - DEFINIZIONI
- ART. 2 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- ART. 3 - CONTENUTO DEL REGOLAMENTO
- ART. 4 - OGGETTO DEL CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO (COSAP)
- ART. 5 - SOGGETTI
- ART. 6 - OCCUPAZIONI IN GENERE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
- ART. 7 - NATURA DELLE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE: PERMANENTI E TEMPORANEE
- ART. 8 - PARTICOLARI TIPI DI OCCUPAZIONE E CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE
- ART. 9 - CATEGORIE DI OCCUPAZIONE
- ART. 10 - OCCUPAZIONE D'URGENZA
- ART. 11 - PROCEDURA PER OTTENERE LA CONCESSIONE PER LE OCCUPAZIONI D'URGENZA
- ART. 12 - OCCUPAZIONE ABUSIVA

PARTE SECONDA PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

- ART. 13 - DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI PROCEDIMENTO
- ART. 14 - DOMANDA DI OCCUPAZIONE
- ART. 15 - ISTRUTTORIA
- ART. 16 - PREDISPOSIZIONE DELL'ATTO
- ART. 17 - CONTENUTO ED EFFICACIA DEL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE
- ART. 18 - RILASCIO DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE
- ART. 19 - DEPOSITO CAUZIONALE
- ART. 20 - OBBLIGHI DELL'OCCUPANTE
- ART. 21 - OBBLIGHI DELL'ENTE GESTORE
- ART. 22 - TERMINE DI SCADENZA DELLA CONCESSIONE
- ART. 23 - CAUSE DI CESSAZIONE DELL'EFFICACIA DELLA CONCESSIONE
- ART. 24 - MODIFICA, REVOCA E DECADENZA DELL'ATTO DI CONCESSIONE
- ART. 25 - RINUNCIA E POSTICIPAZIONE DELL'ATTO DI CONCESSIONE
- ART. 26 - IL RINNOVO DEL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE
- ART. 27 - IL SUBENTRO NELL'OCCUPAZIONE

PARTE TERZA DISCIPLINA DEL CANONE

- ART. 28 - CRITERI GENERALI DI DETERMINAZIONE DEL CANONE
- ART. 29 - CLASSIFICAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI PUBBLICI
- ART. 30 - AGEVOLAZIONI
- ART. 31 - ESCLUSIONI
- ART. 32 - TERMINI E LE MODALITÀ PER IL PAGAMENTO DEL CANONE
- ART. 33 - RIMBORSO DEL CANONE
- ART. 34 - PROVVEDIMENTI E TRATTAMENTO SANZIONATORIO
- ART. 35 - RISCOSSIONE COATTIVA

PARTE QUARTA
NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 36 - NORMA DI RINVIO
ART. 37 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
ART. 38 - AGGIORNAMENTO AUTOMATICO
ART. 39 - DIFFERIMENTO DEL TERMINE
ART. 40 - ENTRATA IN VIGORE

PARTE PRIMA DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si deve intendere:

- a) per **"occupazione"** ed **"occupare"** la disponibilità ottenuta o la presa di possesso, da parte di un soggetto, pubblico o privato, di una porzione di un'area o di una strada comunale, appartenenti al demanio od al patrimonio indisponibile del Comune di Pisa, dei relativi spazi soprastanti e sottostanti il suolo oppure di un'area privata soggetta a servitù di pubblico passaggio;
- b) per **"concessione"** il provvedimento amministrativo con il quale si consente l'occupazione dei beni indicati nella lettera precedente, col quale si disciplinano le modalità ed i tempi dell'occupazione, i diritti e gli obblighi del concessionario e si determina il canone di occupazione del suolo pubblico;
- c) per **"autorizzazione"** il provvedimento amministrativo con il quale, rimuovendo un ostacolo all'esercizio di un diritto, si disciplinano le modalità ed i tempi dell'occupazione, i diritti e gli obblighi ad essa connessi e si determina il canone di occupazione del suolo pubblico;
- d) per **"concessionario"** il titolare della concessione, vale a dire il soggetto che ha ottenuto il provvedimento – di cui alla lettera precedente - per effettuare legittimamente l'occupazione;
- e) per **"canone"** l'importo che il concessionario deve pagare per la disponibilità – annua o giornaliera - dell'area o dello spazio pubblico. Il canone è il risultato della moltiplicazione della tariffa prevista nel presente regolamento per la particolare tipologia di occupazione, e per i metri quadrati od i metri lineari indicati nell'atto di concessione
- f) per **"indennità"**: la somma dovuta per l'occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche, in base all'articolo 63, comma 2, lettera g), del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446.

ART. 2 - Oggetto del Regolamento

- 1. Con il presente regolamento viene istituito il Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) previsto dall'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Il regolamento viene approvato ai sensi dell' articolo 52 del citato decreto legislativo.
- 2. Il COSAP sostituisce la Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) disciplinata dal capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

ART. 3 - Contenuto del Regolamento

1. Il presente regolamento contiene la normativa che riguarda:

- a) le procedure per il rilascio, il rinnovo e la revoca degli atti di concessione o autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico del territorio del Comune di Pisa;
- b) la classificazione in categorie di importanza delle strade, aree e spazi pubblici;
- c) l'indicazione delle tariffe da applicare per le diverse occupazioni che vengono effettuate nel territorio comunale. Le tariffe sono diversificate in relazione:
 - alla categoria di importanza delle aree e degli spazi pubblici;
 - alla misurazione dell'occupazione (in metri quadrati o in metri lineari);
 - alla durata dell'occupazione;
 - al valore economico dell'occupazione. Detto valore è determinato tenendo conto del fatto che l'utente priva la collettività del godimento dell'area pubblica;
 - al sacrificio che, con la concessione dell'area ad un solo soggetto, viene imposto al resto della collettività;
- d) le modalità ed i termini per il pagamento del canone;
- e) le agevolazioni per speciali casi di occupazione;
- f) il canone per le occupazioni permanenti realizzate con qualsiasi tipo di manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi;

- g) le procedure di controllo amministrativo da parte dell'ente gestore;
- h) le sanzioni amministrative applicabili.

ART. 4 – Oggetto del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP)

1. Il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche si applica alle concessioni rilasciate per l'occupazione di:
 - a) strade del comune di Pisa;
 - b) aree appartenenti al demanio;
 - c) aree appartenenti al patrimonio indisponibile del comune di Pisa, compatibilmente con quanto previsto e disciplinato dal Regolamento comunale per la gestione del patrimonio;
 - c) aree destinate a mercati anche attrezzati;
 - d) tratti di strada che attraversano il centro abitato e che sono stati individuati ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni, recante il nuovo Codice della strada;
2. Le concessioni da assoggettare al COSAP riguardano tutte le occupazioni effettuate sia sul suolo che sul soprassuolo o nel sottosuolo, che insistono sulle aree indicate nel comma precedente, ivi incluse le eventuali occupazioni temporanee autorizzate in stalli per la sosta dei veicoli per finalità diverse da quest'ultima.
3. Sono soggette alla preventiva richiesta della concessione e devono pagare il COSAP anche le occupazioni di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio.

ART. 5 - Soggetti

1. Il COSAP è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o autorizzazione.
2. Se la concessione o autorizzazione è rilasciata a più titolari, l'ammontare del canone è dovuto dai contitolari in solido fra loro.
3. Se la concessione o autorizzazione è rilasciata ad un condominio, l'ammontare del canone è dovuto dall'amministratore pro tempore del condominio, in qualità di rappresentante dello stesso ai sensi dell'art. 1131 del Codice Civile. A seguito di variazione dell'amministratore del condominio, l'amministratore subentrante è tenuto a comunicare formalmente a S.E.PI. S.p.a. la sua nomina entro 15 giorni dalla stessa.
- 3-bis. Se il condominio non ha l'obbligo di nominare un amministratore, ai sensi dell'art. 1129 del Codice Civile, e non l'ha nominato, i condomini possono chiedere la cointestazione della concessione o autorizzazione di passo carrabile e provvedere al pagamento del canone in quote parti di uguale importo fra loro, ferma restando l'obbligazione solidale di ciascun cointestatario per l'intero importo del canone. In tal caso, ove uno dei cointestatari sia moroso, si procede in via preliminare nei suoi confronti, fermo restando l'obbligo solidale degli altri. Non si applica l'art. 29, comma 2, del Regolamento generale delle entrate.
- 3-ter. La stessa disciplina di cui al comma precedente si applica per i passi carrabili che accedono a corti interne degli edifici, fino ad un massimo di otto cointestatari, salvo che non sia stato costituito il condominio.
4. Il canone deve essere versato anche nell'ipotesi in cui i soggetti di cui ai commi precedenti non usufruiscano in tutto o in parte dell'occupazione.

ART. 6 - Occupazioni in genere di spazi ed aree pubbliche

1. Tutte le occupazioni di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune di Pisa, sia che comportino o che non comportino la costruzione di manufatti, nonché le occupazioni di aree sottoposte a servitù di pubblico passaggio devono essere precedute da una concessione o autorizzazione.

ART. 7 - Natura delle occupazioni di spazi ed aree pubbliche: permanenti e temporanee

1. Le occupazioni si distinguono in permanenti e temporanee, anche in mancanza di atto di concessione o autorizzazione.
2. Sono permanenti le occupazioni la cui durata, necessariamente risultante dal provvedimento di concessione, è uguale o superiore all'anno e che sono caratterizzate dalla disponibilità completa e continuativa dell'area occupata, indipendentemente dal fatto che presentino o meno strutture, manufatti o impianti stabili infissi al suolo. Ai fini della determinazione del canone le frazioni di anno sono computate per l'intero anno solare.
3. Sono temporanee le occupazioni diverse da quelle di cui al comma precedente. Le occupazioni temporanee possono essere anche a ore, giornaliera o di altra durata.
4. Si intende ricorrente l'occupazione la cui concessione è rilasciata per periodi determinati, anche caratterizzati da stagionalità, che si ripetono.
5. Occupazioni a carattere temporaneo possono essere autorizzate, nel corso dell'anno, anche in forma reiterata e senza interruzione, purché per una durata complessiva inferiore a 12 mesi. A tal fine non si computano le interruzioni di durata inferiore a 30 giorni.

ART. 8 - Particolari tipi di occupazione e criteri di determinazione della superficie

1. Occupazioni e circolazione ed occupazioni per attività commerciali

1. Le occupazioni sono concesse nel rispetto delle norme contenute nel Codice della Strada e nel relativo Regolamento d'esecuzione e, comunque, in modo da non intralciare il traffico dei veicoli ed il passaggio dei pedoni sulle vie e piazze o in altri spazi pubblici, e non impedire l'accesso alle abitazioni, ai negozi, agli uffici e agli ingressi pubblici e privati. Le occupazioni devono essere effettuate nel rispetto delle norme previste dai regolamenti comunali vigenti e dai progetti di riqualificazione approvati dal Comune. Le occupazioni devono essere effettuate nel rispetto del verde, della tutela dei luoghi di particolare interesse storico-artistico-monumentale e dell'arredo urbano e, comunque, solo a soggetti in possesso dei necessari titoli al legittimo esercizio dell'attività commerciale.
2. E' facoltà degli uffici competenti vietare l'uso di banchi, attrezzature e materiali che sono in contrasto con le caratteristiche peculiari dei luoghi per i quali è stata richiesta l'occupazione.

2. Occupazioni con manufatti di qualsiasi natura destinati allo svolgimento di attività imprenditoriali

1. L'occupazione dei marciapiedi con manufatti di qualsiasi natura destinati allo svolgimento di attività imprenditoriali, all'interno del centro abitato, può essere consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza, purché rimanga una zona libera per la circolazione dei pedoni. Nelle zone di rilevanza storico-ambientale, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, può essere consentita l'occupazione dei marciapiedi a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata od impedita capacità motoria.
2. Fuori del centro abitato può essere consentita l'occupazione di spazi pubblici con manufatti di qualsiasi natura destinati allo svolgimento di attività imprenditoriali, solo se non vietata in base alle norme del Codice della strada e del relativo regolamento di esecuzione.
3. L'occupazione di cui ai commi precedenti è in ogni caso possibile solo a seguito del rilascio della relativa concessione di suolo pubblico, previa verifica di conformità con le norme di legge e di regolamento e con gli strumenti di pianificazione e di programmazione in vigore, nonché del relativo titolo abilitativo.

3. Occupazioni per attività finalizzata al consumo di alimenti e bevande nelle aree antistanti agli esercizi pubblici

1. L'occupazione del suolo pubblico con tavoli e sedie, nonché con altre attrezzature consentite in relazione alle caratteristiche dello spazio pubblico in cui si inseriscono, finalizzata al consumo di alimenti e bevande da parte della clientela presso l'esercizio stesso, può essere oggetto di autorizzazione se connessa con l'attività dell'esercizio, previa verifica della compatibilità con le norme di legge e di regolamento e con gli strumenti di pianificazione in vigore.
2. Per le Zona 1 e la Zona 3, la dimensione massima del suolo pubblico concedibile non può superare la dimensione della superficie interna di somministrazione dell'esercizio. Per gli esercizi dotati di servizi igienici adeguati alle esigenze delle persone diversamente abili, detta occupazione del suolo pubblico può essere aumentata del 50% oltre la dimensione di cui sopra.

3. Nel caso in cui, in corrispondenza di un'occupazione a carattere permanente della categoria 5 ("tende fisse o retrattili"), venga richiesta un'occupazione temporanea del suolo sottostante, si detrae dal canone dovuto per l'occupazione temporanea una quota pari al canone relativo alla soprastante tenda per superficie e durata corrispondente a quella del suolo temporaneamente occupato.

4. Espositori

1. L'occupazione di suolo pubblico a mezzo di espositori mobili, purché decorosi, è consentita nei limiti e con le modalità previste dai regolamenti comunali e dagli eventuali piani in materia purché non costituisca esercizio autonomo di attività commerciale e sia ubicata nelle immediate vicinanze di detta attività. L'estensione laterale dell'occupazione non deve eccedere l'ampiezza del fronte del fondo nel quale si svolge l'attività. Deve, in ogni caso, essere garantito il libero passo pedonale, anche con riferimento alla normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche. Gli espositori devono essere rimossi durante i periodi di chiusura, anche giornaliera, dell'attività.

5. Commercio su aree pubbliche

1. Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante, in conformità a quanto previsto dalla normativa in vigore, non necessitano di permesso di occupazione di suolo pubblico se sostano su questo solo per il tempo necessario a consegnare la merce ed a riscuotere il prezzo, salvo in ogni caso la necessità della relativa autorizzazione commerciale, ai sensi della normativa in vigore, e salvi i divieti di svolgere tale forma di commercio in aree individuate dagli strumenti di pianificazione comunali.
2. Il commercio su posteggio in aree pubbliche può essere esercitato solo nei posteggi individuati nel piano del commercio su aree pubbliche, previo rilascio della relativa concessione di posteggio, in base a quanto previsto dalle norme legislative e regolamentari in vigore e dallo stesso piano.
3. Relativamente al commercio su aree pubbliche, ove i posteggi regolarmente istituiti risultino liberi, perché non assegnati o per assenza del concessionario, l'operatore che li occupa è tenuto al pagamento del canone dovuto per l'occupazione.
4. Può essere consentita l'occupazione del suolo pubblico, a carattere temporaneo, per lo svolgimento di manifestazioni occasionali e speciali, fatte salve le esigenze di decoro ed il rispetto di eventuali vincoli.
5. Per le occupazioni di breve durata, i veicoli e le persone che trasportano merci o altri prodotti necessari per l'esercizio di attività commerciali devono sgomberare immediatamente il suolo occupato, non appena decorso il tempo strettamente necessario alle operazioni, restituendolo al libero transito. Tali occupazioni non sono comunque ammesse quando nelle immediate vicinanze vi siano appositi spazi di carico e scarico.
6. Il canone, se d'importo superiore a € 258,00, può essere versato in due soluzioni scadenti il 31 luglio e il 30 novembre.

6. Occupazioni per attività edilizie

1. Qualora l'occupazione di suolo pubblico comporti la realizzazione di opere edilizie che richiedono concessione edilizia, ovvero altro titolo abilitativo, alla domanda relativa al rilascio del provvedimento relativo all'occupazione di suolo pubblico dovrà essere allegata la documentazione necessaria.
2. Le concessioni relative a lavori realizzabili su concessione edilizia o D.I.A. sono subordinate alla durata e validità di queste.
3. Chiunque, anche in possesso di concessione che autorizza l'occupazione di suolo pubblico, area o spazio pubblico, esegue lavori o deposita materiali, ponteggi, strutture od altro, ovvero apre cantieri, deve rispettare le norme relative ai comportamenti e le modalità stabilite dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione.

7. Passi carrabili

1. Si definisce passo carrabile qualsiasi accesso ad una strada o ad un fondo oppure ad un'area laterale, idoneo allo stazionamento o alla circolazione di uno o più veicoli e che comporta un'opera visibile, quale listone di pietra o appositi intervalli lasciati nel marciapiede, o una modifica del piano stradale avente la funzione di facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
2. I cartelli segnaletici di divieto di sosta per i passi carrabili, la cui esposizione è obbligatoria ai sensi dell'art. 22, comma 3, del D.Lgs. 285/1992 e dell'art. 120 (figura II 78) del D.P.R. 495/1992, sono esclusivamente quelli consegnati da S.E.PI. S.p.a. al titolare dell'atto di concessione. Il cartello di divieto di sosta deve essere restituito in occasione della revoca della concessione o della richiesta di duplicato del cartello stesso.

3. L'eventuale installazione di dissuasori di sosta, ai fini di agevolare l'utilizzatore del passo carrabile, comporta il computo della superficie occupata da tali manufatti in aggiunta a quella del passo corrispondente.
4. Il canone per i passi carrabili si applica indipendentemente da chi abbia realizzato l'intervento.
5. La superficie del passo carrabile da assoggettare a canone si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità convenzionale di un metro lineare. La larghezza del passo carrabile si considera comunque di almeno 3 metri lineari.
6. Se il titolare del passo carrabile non ha più interesse ad utilizzarlo, può presentare domanda per la messa in pristino dell'assetto stradale. Se il soggetto gestore, previa acquisizione della nulla osta da parte degli uffici interessati, consente la chiusura del passo, le spese necessarie per la relativa operazione sono a carico del richiedente.

8. Accessi carrabili o pedonali a filo del manto stradale (passi a raso)

1. Si definisce accesso a raso qualsiasi accesso ad una strada, a un fondo o ad un'area laterale, posto a filo con il piano stradale e che non comporta alcuna opera di modifica dell'area pubblica antistante avente la funzione di facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. Non devono essere presenti alterazioni dello stato dei luoghi rispetto ad una situazione naturale dell'area interessata, quali riempimento di scarpata, muretti d'ala o qualsiasi tipo di pavimentazione comunque realizzata.
2. Nel caso di semplici accessi posti a filo con il manto stradale e, comunque, quando manca un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico, è dovuto il canone solo se i proprietari, o comunque coloro che li utilizzano, richiedono ed ottengono il rilascio di apposito cartello segnaletico contenente lo stemma del Comune ed il numero progressivo di rilascio, dietro pagamento di una somma a titolo di rimborso spese e diritti di concessione, per vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi, senza che ciò consenta al richiedente l'esercizio di particolari attività o l'apposizione di altra segnaletica o la realizzazione di altre opere sull'area medesima.
3. L'istruttoria dell'istanza per l'autorizzazione è di competenza dello stesso ufficio preposto al rilascio delle concessioni per passi carrabili.
4. I cartelli segnaletici di divieto di sosta devono essere esclusivamente quelli consegnati da S.E.PI. S.p.a. ai titolari della concessione, la cui esposizione è obbligatoria ai sensi dell'art. 22, comma 3, del D.Lgs. 285/1992 e dell'art. 120 del D.P.R. 495/1992.

9. Occupazioni effettuate da parte di aziende di erogazione di pubblici servizi e dalle aziende esercenti attività strumentali a queste

1. Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti, o qualsiasi altro manufatto, da parte di aziende di erogazione dei pubblici servizi, e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, il canone dovuto per un anno è determinato forfettariamente, moltiplicando il numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria del canone, prevista dalla legge in base al combinato disposto degli articoli 63, comma 2, lettera f), e 63, comma 3, del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, e successive modifiche ed integrazioni.
2. In ogni caso, l'ammontare complessivo del canone non può essere inferiore a € 516,46 per anno.
3. L'importo della misura unitaria del canone, stabilito dalle norme di legge richiamate al comma 1), è rivalutato annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
4. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente a quello, al quale si riferisce il canone, e deve essere denunciato dall'azienda interessata al soggetto incaricato della riscossione entro il 30 aprile di ciascun anno. Il canone è versato in una unica soluzione entro il predetto termine del 30 aprile di ciascun anno.
5. Le occupazioni temporanee con cantieri per l'installazione dei citati cavi, conduttore, impianti, etc. sono calcolate rilevando l'area transennata per i lavori.

10. Impianti di telefonia mobile e di nuove tecnologie di telecomunicazioni

1. Ogni occupazione effettuata su suolo pubblico con impianti di telefonia mobile e di nuove tecnologie di telecomunicazione è soggetta a preventiva concessione.
2. Il gestore di impianti di telefonia mobile e di nuove tecnologie di comunicazione deve richiedere la concessione per l'occupazione di suolo pubblico avente alternativamente ad oggetto:
 - a) l'installazione dell'impianto con conseguente posizionamento dei relativi apparati (occupazione principale);
 - b) il solo posizionamento di propri apparati su supporto esistente già oggetto di concessione o la condivisione di apparati altrui (occupazione secondaria in co-siting o sharing)

3. In tutti i casi di cui al comma precedente il canone dovuto è commisurato ad una superficie convenzionale stimata in 50 mq anche ai fini agevolativi di cui all'art. 63, comma 2, lett. e), del D.Lgs. 446/1997.

4. La concessione di occupazione di suolo pubblico può riguardare le seguenti tipologie di impianti ed è ha luogo con le seguenti modalità:

a) impianto singolo: unico atto di concessione per occupazione principale relativa alla superficie convenzionale di 50 mq, rilasciabile unicamente a gestore titolare di concessione governativa o a soggetto da esso delegato; durata della concessione pari a 6 anni;

b) impianti in co-siting e impianti in sharing: due o più atti di concessione (una per l'occupazione principale e una per ogni occupazione secondaria del medesimo sito) aventi ad oggetto ciascuna la superficie convenzionale di 50 mq, rilasciabile unicamente a gestori titolari di concessione governativa o di soggetti da essi delegati; durata della concessione pari a 6 anni e comunque non superiore al periodo residuo della concessione relativa all'occupazione principale.

Per tutte le suddette tipologie di concessione sono inoltre stabilite le seguenti condizioni specifiche:

- preventiva costituzione, a norma dell'art. 28 del Regolamento generale delle entrate, di garanzia dell'importo di € 25.000 a copertura del corretto ripristino dell'area;

- divieto di sub concessione;

- in caso di esercizio del diritto di recesso, l'impianto deve essere rimosso entro il termine di 90 giorni dalla data di comunicazione del recesso con riconsegna dell'area al Comune;

- obbligo di ospitare nel sito impianti di pubblica illuminazione a titolo gratuito qualora il Comune lo richieda.

5. Il canone per la concessione di occupazione di suolo pubblico per impianti di telefonia mobile e di nuove tecnologie di telecomunicazione è quantificato applicando le tariffe stabilite dal Comune, con delibera della Giunta Comunale, in relazione alla superficie convenzionale di 50 mq.

6. Per le installazioni temporanee di impianti di telefonia mobile e di nuove tecnologie di telecomunicazione, legate ad oggettive esigenze transitorie di copertura del servizio, possono essere rilasciate concessioni temporanee per la durata massima di 90 giorni. Il relativo canone è quantificato moltiplicando l'importo del canone giornaliero per il numero di giorni oggetto di concessione temporanea. Il canone giornaliero è pari al triplo canone annuo di riferimento rapportato al giorno.

ART. 9 – Categorie di occupazione

Per l'applicazione delle diverse tariffe sono individuate le seguenti categorie di occupazione:

Categoria (tipo di occupazione)
1) Passi carrabili
2) Spazi soprastanti e sottostanti il suolo non aventi natura commerciale: fognature, pozzetti, Imhoff, griglie areazione, ecc.
3) Esposizioni commerciali senza vendita di beni o servizi, aventi carattere promozionale, commerciale o pubblicitario
4) Esposizione e vendita di beni o servizi: chioschi, edicole, vetrine, distributori di tabacchi, bacheche, ecc.
5) Tende fisse o retrattili
6) Distributori di carburante
7) Esercizi pubblici di ristorazione, bar, pub, ecc.: con espositori, tavoli, sedie, gazebo-ombrelloni, pedane, fioriere, panchine e tende parasole
8) Attività dello spettacolo viaggiante, mestieri girovaghi: luna park, circhi, ecc.
9) Manifestazioni sportive, culturali, musicali, ricreative, politiche, dalle quali non sia tratta, nemmeno indirettamente, alcuna utilità commerciale

10) Cavi, condutture ed impianti di aziende erogatrici di servizi
11) Commercio su aree pubbliche: venditori ambulanti, mercati, fiere, posteggi sparsi, ecc.
12) Attività edilizia: impalcature, ponteggi (anche mobili), cantieri, automezzi per carico/scarico merci, scavi, gru ed autocestelli
13) Altre attività commerciali
14) Altre attività non commerciali
15) Impianti di telefonia mobile e di nuove tecnologie di telecomunicazioni

ART. 10 - Occupazione d'urgenza

1. Si intende per "occupazione d'urgenza" l'occupazione effettuata senza aver prima ottenuto il rilascio del provvedimento di concessione, motivata da:

- cause di forza maggiore;
- motivi di urgenza eccezionali ed imprevedibili di rilevante interesse pubblico,
- ragioni che rendono improcrastinabile la realizzazione di lavori urgenti.

ART. 11 - Procedura per ottenere la concessione per le occupazioni d'urgenza

1. Quando l'occupazione sia resa necessaria da cause di forza maggiore o da motivi di urgenza, eccezionali ed imprevedibili di rilevante interesse pubblico, oppure quando devono essere realizzati lavori urgenti che, per evitare danni a cose e persone, non possono essere rimandati nel tempo, è consentito iniziare l'occupazione senza aver prima ottenuto il rilascio del provvedimento di concessione.

2. L'occupante deve dare immediata comunicazione alla Polizia Municipale ed alla S.E.PI. S.p.A. direttamente o a mezzo fax o telegramma e, entro tre giorni lavorativi successivi all'inizio dell'occupazione, deve comunque presentare la domanda per ottenere il rilascio della concessione.

3. L'occupante deve altresì porre in essere tutti gli accorgimenti atti a scongiurare disagio e pericolo per gli utenti della strada, inclusa un'adeguata segnaletica nel rispetto delle norme stabilite dal codice della strada e dal relativo regolamento di esecuzione. Qualora l'occupazione riguardi l'esecuzione di lavori interessanti la sede stradale ed altri spazi pubblici comunali, devono essere rispettate le norme vigenti al momento dell'occupazione stessa, previste dal regolamento "Criteri e modalità per l'esecuzione di lavori interessanti sedi stradali e spazi pubblici comunali", nonché dal regolamento edilizio.

4. Se l'ufficio competente accerta la mancanza dei motivi che giustificano l'urgenza oppure se non vengono eseguiti gli adempimenti di cui ai commi precedenti, fermo restano l'obbligo di corrispondere il canone per il periodo di effettiva occupazione, lo stesso canone subirà una maggiorazione del 20%.

5. In ogni caso resta fermo l'obbligo per l'interessato di corrispondere il canone per il periodo di effettiva occupazione e di effettuare l'eventuale ripristino dei luoghi.

ART. 12 – Occupazione abusiva

1. Le occupazioni realizzate senza concessione sono abusive. Sono considerate permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dal competente pubblico ufficiale.

Sono altresì abusive le occupazioni:

- difforni dalle disposizioni dell'atto di concessione;

- che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione ovvero dalla decadenza o estinzione o revoca del titolo concessorio;
- che sono realizzate come occupazioni d'urgenza in assenza dei relativi presupposti;
- che sono effettuate senza aver provveduto al versamento del canone, ai sensi dell'art. 28, commi 3 (primo periodo) e 4, del presente regolamento.

2. In tutti i casi di occupazione abusiva, il Comune, previa contestazione delle relative violazioni con verbale redatto dal competente addetto alla vigilanza, dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito delle spese relative. E' possibile non procedere alla riduzione in pristino quando l'occupante abusivo si attivi per regolarizzare la propria posizione entro 30 giorni dall'avvenuta contestazione, presentando istanza di concessione e successivamente provvedendo al relativo pagamento, purché l'occupazione non rechi serio intralcio alla circolazione stradale ovvero non sia in contrasto con le normative a tutela dei beni ambientali o storico-artistici ovvero non sia fonte di pericolo per l'igiene e la sicurezza pubblica.

3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.

4. Alle occupazioni abusive viene applicata un'indennità, pari al canone relativo alla tipologia di occupazione maggiorato del cinquanta per cento. Nel caso di occupazione abusiva di carattere permanente l'indennità è determinata sulla base del canone dovuto per l'intero periodo di occupazione, imprevisto quanto previsto dall'art. 20, commi 4 e 5, del D.Lgs. 285/1992.

5. Le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal 30° giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale.

6. Le occupazioni abusive permanenti effettuate con impianti o manufatti di carattere stabile, per le quali sia impossibile accertare con esattezza la data di inizio dell'occupazione, saranno calcolate con decorrenza dall'anno solare precedente quello di accertamento dell'occupazione abusiva.

PARTE SECONDA **PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE**

ART. 13 - Disposizioni generali in materia di procedimento

1. Il provvedimento di concessione, che costituisce il titolo per l'occupazione su spazi ed aree pubbliche, viene rilasciato a seguito dell'attivazione, dello svolgimento e della conclusione del procedimento amministrativo di seguito disciplinato.

2. Il rilascio del provvedimento amministrativo deve, comunque, precedere l'occupazione sulle aree e sugli spazi pubblici, nel sottosuolo o sul soprassuolo nonché sulle aree private soggette a servitù di pubblico passaggio.

3. Il procedimento di cui al comma 1, deve rispettare i principi generali previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e va coordinato ed integrato con le disposizioni previste dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni, recante il nuovo Codice della Strada, e dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni.

4. Non potranno in alcun caso essere rilasciate concessioni per le categorie di occupazione di cui al precedente art. 9, comma 1, numeri 3) e 9), ai soggetti che non si riconoscono nei valori e nei principi della Costituzione della Repubblica Italiana, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani della Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, della Legge 205/1993 c.d. Legge Mancino, della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, del Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna".

ART. 14 - Domanda di occupazione

1. Il soggetto interessato ad effettuare l'occupazione deve presentare la domanda in bollo, o direttamente presso gli uffici della S.E.PI. S.p.a. oppure via fax.

2. Al fine di semplificare la sua formulazione la S.E.PI. S.p.a. predispone e distribuisce degli stampati esemplificativi secondo i tipi di occupazione, che vengono utilizzati per presentare l'istanza in triplica copia, oltre all'originale.

La domanda di concessione, deve contenere, a pena di improcedibilità:

- a. Per le persone fisiche: le generalità del richiedente l'occupazione, la residenza o il domicilio legale, il codice fiscale e, se presenti, la partita IVA, l'eventuale recapito telefonico, il numero di fax ed l'indirizzo e-mail;
- b. Per le persone giuridiche o i soggetti comunque diversi dalle persone fisiche: la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e la partita IVA, le generalità complete del rappresentante che sottoscrive la domanda, gli eventuali recapito telefonico, numero di fax ed indirizzo e-mail;
- c. il luogo dell'occupazione;
- d. la misura dell'occupazione;
- e. la durata dell'occupazione;
- f. le modalità e tipologia di occupazione;
- g. l'impegno del richiedente a sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento, nell'atto di concessione, nonché ad eventuali cauzioni che fossero dovute per la occupazione.

3. La domanda di concessione per le categorie di occupazione di cui al precedente art. 9, comma 1, numeri 3) e 9), a pena di improcedibilità, deve essere integrata da specifica dichiarazione debitamente sottoscritta dal richiedente, nella quale quest'ultimo dichiara di non professare e di non manifestare ideologie razziste, xenofobe o antisemite, omofobe ed antidemocratiche, portatrici di odio o di intolleranza religiosa o che si ispirino ai disvalori del fascismo o del nazismo o che contrastino i valori della Resistenza e della Costituzione Italiana, e di riconoscersi e di impegnarsi a rispettare:

- la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, con particolare riferimento all'art. 2;
- la Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali;
- la Costituzione Italiana con specifico riferimento agli art. 2 e 3;
- la XII disposizione transitoria e finale della Costituzione Italiana secondo la quale "è vietata la riorganizzazione sotto qualsiasi forma del disciolto partito fascista";
- la legge 20 giugno 1952 n. 645 c.d. Legge Scelba;
- la legge 25 giugno 1993 n. 205 c.d. Legge Mancino;
- il Decreto Legislativo 11 aprile 2006 n. 198 "Codice delle pari opportunità";
- l'art. 3, comma 3, dello Statuto Comunale.

ART. 15 – Istruttoria

1. Il responsabile del procedimento attiva la fase istruttoria per verificare la regolarità e completezza della domanda.

2. Il responsabile del procedimento, qualora l'esito dell'istruttoria sia positivo, provvede ad inoltrare la domanda agli uffici comunali competenti per acquisire gli eventuali pareri tecnici, che si rendano opportuni o che siano prescritti da norme o regolamenti.

3. Se l'esito dell'istruttoria è negativo, il responsabile del procedimento, entro il termine di 3 giorni lavorativi dalla presentazione dell'istanza, chiede all'interessato, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o anche mediante comunicazione via fax, di fornire la documentazione o gli elementi mancanti. Nella comunicazione sarà precisato che l'integrazione della domanda dovrà essere effettuata entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della richiesta e che, in caso contrario, l'istanza sarà archiviata.

4. La richiesta di acquisizione di pareri tecnici, e di integrazione o di regolarizzazione della domanda, sospende il decorso del termine, entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo.

5. E' sufficiente anche un solo parere negativo rilasciato dai competenti uffici, affinché la S.E.PI. S.p.a. comunichi il rigetto della domanda di occupazione, accompagnata da motivazione che recepiscono i pareri acquisiti.

6. In nessun caso lo scadere del termine determina assenso all'occupazione.

7. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio della concessione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune o per debiti definitivi inerenti la TOSAP o per mancato pagamento del canone oggetto del presente Regolamento.

ART. 16 - Predisposizione dell'atto

1. Al termine dell'istruttoria, acquisiti i pareri positivi dei competenti uffici, viene emesso il relativo provvedimento, appositamente motivato, di concessione dell'occupazione o di diniego della stessa

ART. 17 - Contenuto ed efficacia del provvedimento di concessione

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione deve contenere i seguenti elementi essenziali:
 - i dati identificativi del soggetto utilizzatore del suolo o dello spazio pubblico;
 - le misure e l'ubicazione dell'occupazione;
 - la durata dell'occupazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
 - le condizioni, cui è subordinato il rilascio della concessione, incluse quelle prescritte dall'Amministrazione Comunale a tutela dei diritti di terzi;
 - gli adempimenti e gli obblighi cui è tenuto il titolare della concessione;
 - l'importo, i termini e le modalità di versamento del canone, e di ogni altro tributo e spesa connessi all'occupazione;
 - l'ammontare della cauzione, ove dovuta, ai sensi dell'art.18;
 - la riserva che il comune non assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio dell'occupazione.
 - l'obbligo di esporre l'atto che legittima l'occupazione.
2. La concessione o autorizzazione acquista efficacia dal momento del pagamento della prima ovvero della rata unica del canone. L'occupazione, pertanto, si considera abusiva ove si realizzi prima dell'assolvimento di tale obbligo.

ART. 18 - Rilascio della concessione o autorizzazione.

1. Il rilascio di concessione o autorizzazione è condizionato all'assolvimento dei seguenti obblighi:
 - pagamento, se dovute, dell'imposta di bollo ed ogni altra imposta per l'atto;
 - rimborso delle spese di sopralluogo, ove stabilito dall'amministrazione;
 - versamento del deposito cauzionale ove richiesto, e nella misura stabilita dall'ufficio;
 - pagamento della prima rata o della rata unica del canone di occupazione secondo quanto stabilito dalla parte seconda di questo regolamento.

ART. 19 - Deposito cauzionale

1. Quando, per il tipo di occupazione in rapporto alla destinazione d'uso, l'occupante debba procedere alla manomissione/modifica delle aree o eseguire opere, ovvero l'attività posta in essere possa comunque arrecare danno agli spazi occupati, si richiede il rilascio di apposita cauzione nella misura prevista dai regolamenti vigenti.
2. Al termine della concessione, qualora non vi sia rinnovo, il titolare ha l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per ripristinare il suolo pubblico, nei termini fissati dall'Amministrazione.
3. La cauzione è restituita entro il termine di 30 giorni dalla data di verifica, da parte degli uffici comunali competenti, della conclusione dell'occupazione, dell'inesistenza di danni, del perfetto adempimento di tutti gli altri obblighi imposti dal provvedimento di concessione. La verifica stessa deve avvenire entro 30 giorni dalla domanda del concessionario che abbia concluso l'occupazione.
4. La cauzione può essere sostituita da una fideiussione bancaria ovvero da un'altra garanzia, quando ritenute idonee dall'amministrazione.

ART. 20 - Obblighi dell'occupante

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché quelle specificate nell'atto di concessione ed in particolare ha l'obbligo di:
 - a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese;
 - b) mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa;
 - c) esporre, in modo ben visibile al pubblico, l'atto che legittima l'occupazione;
 - d) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti dei terzi per effetto dell'occupazione;
 - e) osservare il divieto di subconcessione o di trasferimento a terzi della concessione;
 - f) osservare il divieto di cambiamento di destinazione di uso, se non previa autorizzazione;
 - g) versare il canone alle scadenze previste;
 - h) esporre nell'ipotesi di esecuzione di opere edilizie, un cartello di dimensioni non inferiori ad un metro quadrato con la denominazione del committente e della ditta esecutrice dei lavori.

ART. 21 - Obblighi dell'ente gestore

1. I provvedimenti di concessione dell'occupazione di spazi ed aree pubbliche sono annotati in un apposito registro, anche informatico, in base all'ordine cronologico della data del rilascio ed al nominativo del titolare della concessione.
2. Il registro di cui al comma 1 deve essere continuamente aggiornato in modo che l'ufficio competente possa verificare con esattezza la scadenza di ogni provvedimento, le eventuali revoche, ed ogni variazione che si sia verificata relativamente al tipo, alle modalità ed ai tempi dell'occupazione o al titolare della concessione.

ART. 22 - Termine di scadenza della concessione

1. Ad eccezione delle fattispecie indicate negli articoli seguenti, la concessione dell'occupazione scade automaticamente nel termine indicato nell'atto di concessione, senza che occorra alcuna diffida o costituzione in mora da parte degli uffici competenti.

ART. 23 - Cause di cessazione dell'efficacia della concessione

1. La concessione perde automaticamente efficacia, senza che occorra uno specifico atto di revoca da parte degli uffici competenti, dal giorno in cui si verificano gli eventi di seguito indicati:
 - A) morte o sopravvenuta incapacità della persona fisica titolare della concessione, o estinzione della persona giuridica, sempre che non si verifichi quanto prescritto nel successivo art. 23 del presente regolamento.
 - B) sentenza dichiarativa di fallimento o liquidazione coatta amministrativa, a meno che sia consentito l'esercizio provvisorio dell'attività e che il curatore o il liquidatore abbia richiesto la prosecuzione della occupazione già concessa entro 30 giorni dalla sentenza.

ART. 24 - Modifica, revoca e decadenza dell'atto di concessione

1. La concessione è sempre modificabile o revocabile da parte del Comune di Pisa e della S.E.PI. S.p.a., senza obbligo d'indennizzo, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, pubblica sicurezza e viabilità che rendano impossibile l'inizio o la continuazione dell'occupazione.
2. In caso di revoca parziale dell'atto di concessione il canone è ridotto in misura direttamente proporzionale alla minore disponibilità dell'area o dello spazio pubblico o dell'area privata soggetta a servitù di pubblico passaggio.

3. La revoca dell'atto di concessione parte del Comune di Pisa e della S.E.PI. S.p.a. comporta il rimborso nel caso delle sole occupazioni temporanee; la modifica comporta il rimborso o l'integrazione dell'importo versato, come risulta dalla rideterminazione del canone in base ai nuovi elementi di calcolo.

4. La decadenza della concessione è disposta dal Comune di Pisa o dall'ente gestore, quando si verificano:

- a) violazioni di norme di legge o regolamento in materia di occupazione di suolo pubblico;
- b) violazioni delle disposizioni contenute nell'atto di concessione;
- c) mancata occupazione del suolo di cui all'atto di concessione/autorizzazione senza giustificato motivo, entro i 90 gg. successivi al rilascio della concessione nei casi di occupazione permanente o entro i 30 gg. successivi alla stessa data, nel caso delle occupazioni temporanee.
- d) mancato pagamento di una annualità, ovvero di tre rate anche non consecutive per le occupazioni permanenti. La decadenza è impedita, se entro il termine fissato dall'ente gestore, il pagamento è eseguito con gli interessi dovuti.
- e) il mancato pagamento di due rate di canone successive alla prima, anche non consecutive nel caso di occupazioni temporanee del presente regolamento, determina la decadenza automatica della concessione. L'occupazione deve cessare ed ove ciò non avvenga, l'occupazione si considera abusiva.

ART. 25 - Rinuncia e posticipazione dell'atto di concessione

1. Il titolare può rinunciare o chiedere la posticipazione alla concessione temporanea mediante comunicazione agli uffici competenti, entro il giorno antecedente l'inizio dell'occupazione oppure, per cause di forza maggiore accertate dagli uffici medesimi, entro il giorno d'inizio dell'occupazione.

2. La concessione o autorizzazione non ritirata dal richiedente non fa decadere l'obbligo al versamento del canone e delle eventuali penalità ed interessi, se maturati.

3. Il concessionario può rinunciare all'occupazione permanente con comunicazione scritta agli uffici competenti entro il 31 dicembre dell'anno in cui si verifica tale cessazione anticipata. La cessazione decorre dall'anno successivo. Il canone annuo cessa di essere dovuto dall'anno successivo a quello in cui è stata comunicata la rinuncia stessa o la cessazione.

4. In assenza di comunicazione rimane dovuto il canone stabilito.

5. L'interruzione dell'occupazione non equivale a rinuncia.

6. La rinuncia da parte dell'interessato, se l'occupazione non è iniziata, comporta la restituzione del canone e del deposito cauzionale eventualmente versati, senza interessi, solo nel caso in cui l'occupazione non sia iniziata e ne sia stata data comunicazione entro il giorno di inizio occupazione. Non sono rimborsabili le altre somme versate per il rilascio dell'atto di concessione.

7. Se l'occupazione è in corso al momento della rinuncia, non si precede al rimborso.

ART. 26 - Il rinnovo del provvedimento di concessione

1. L'interessato può chiedere il rinnovo della concessione.

2. La richiesta di rinnovo deve essere inoltrata ai competenti uffici con le stesse modalità previste dall'art. 14 del presente regolamento, almeno 10 giorni lavorativi prima della scadenza. Nella domanda dovranno essere riportati gli estremi della precedente concessione di cui si chiede il rinnovo.

3. Nell'ipotesi in cui il rinnovo dell'occupazione riguardi esclusivamente il prolungamento dei termini dell'occupazione stessa, lasciando inalterati tutti gli altri elementi, alla domanda di rinnovo non deve essere allegata alcuna documentazione, ad eccezione della sola dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la conformità alla precedente concessione. E' fatta salva la possibilità di verifica da parte dei soggetti preposti al controllo.

4. Ai fini della determinazione del canone di concessione il rinnovo costituisce una nuova concessione.

ART. 27 - Il subentro nell'occupazione

1. La concessione o l'autorizzazione all'occupazione permanente o temporanea non può essere ceduta a terzi.

2. Se il titolare della concessione o autorizzazione, nel periodo di durata della stessa trasferisce ad altri, con atto tra vivi, la gestione dell'attività o la proprietà del bene in relazione al quale è stata rilasciata la concessione o l'autorizzazione, deve darne comunicazione entro 60 giorni all'ufficio competente che, ove nulla osti, ne aggiorna la titolarità.
3. Nel caso di cui al comma precedente il concessionario cessante non ha diritto al rimborso, neanche parziale, di quanto versato a titolo di canone né ad alcuna forma di indennizzo.
4. Colui che subentra nell'occupazione deve chiedere all'ufficio competente la voltura della concessione o autorizzazione entro 10 giorni dall'acquisizione dell'attività o del bene in relazione al quale è effettuata l'occupazione, a pena di immediata decadenza della concessione o autorizzazione, indicando gli elementi di cui all'art. 13 del presente regolamento.
5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche in relazione alle occupazioni per i passi carrabili.
6. Nella domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione o autorizzazione.
7. Il subentro nell'occupazione non determina l'interruzione della stessa ai fini dell'assolvimento del canone.
8. In caso di morte del titolare della concessione o autorizzazione gli eredi subentrano nel godimento della stessa ma, entro un anno dalla data del decesso, devono darne comunicazione all'ufficio competente che, ove nulla osti, provvede ad aggiornarne l'intestazione.

PARTE TERZA

DISCIPLINA DEL CANONE

ART. 28 - Criteri generali di determinazione del canone

1. Per le occupazioni di suolo pubblico o di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio previste nel presente regolamento è dovuto un canone, determinato in base alle disposizioni che seguono.
2. Per le occupazioni di spazi sovrastanti aree pubbliche la superficie assoggettabile a canone corrisponde all'area di proiezione verticale dell'oggetto non aderente al suolo che sovrasta l'area pubblica, estesa fino ai bordi estremi più sporgenti.
3. Per ciascun tipo di occupazione permanente o temporanea è stabilita, nel presente regolamento, una tariffa che tiene conto dell'entità dell'occupazione e del valore dell'area occupata e cioè del beneficio economico ritraibile dall'occupazione e del sacrificio imposto alla collettività per l'uso esclusivo che viene fatto dell'area.
4. La tariffa prevista per le occupazioni permanenti è stabilita per anno solare, indipendentemente dalla data di inizio o di termine delle stesse, e non è frazionabile.
5. La tariffa prevista per le occupazioni temporanee è commisurata alla durata dell'occupazione medesima. Il canone è dovuto per ciascun giorno di occupazione indipendentemente dalla durata nell'arco della giornata.
6. Il canone per le occupazioni permanenti o temporanee si ottiene moltiplicando la tariffa, annuale o giornaliera, prevista per ciascun tipo di occupazione, per i metri quadrati o lineari concessi o comunque occupati, tenuto conto dell'ubicazione dell'occupazione stessa.
7. L'ente gestore, oltre al canone, può chiedere il deposito cauzionale di cui all'art. 19.
8. Le tariffe sono deliberate dalla Giunta Comunale, nel rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento.

ART. 29 - Classificazione delle aree e degli spazi pubblici

1. Il territorio del comune è suddiviso in cinque zone, in relazione alla rilevanza economica delle strade e delle aree che possono essere richieste in concessione. Le zone sono le seguenti:
 - Zona 1, denominata "Asse pedonale";
 - Zona 2, denominata "Litorale";
 - Zona 3, denominata "Centro storico, Porta a Lucca, Porta a Piagge";
 - Zona 4, denominata "CEP, La Vettola, Porta a Mare, Barbaricina, Porta Nuova, Gagno";
 - Zona 5, denominata "Ospedaletto, Coltano, Oratoio, Montacchiello".

2. L'insieme delle strade, degli spazi e delle aree pubbliche o private soggette alla servitù di pubblico passaggio è contenuto nell'elenco allegato al presente regolamento.

ART. 30 - Agevolazioni

1. Si applica una riduzione del 35% per le occupazioni di carattere permanente effettuate nella Zona 2 ("Litorale") nel periodo dal 15 settembre al 15 maggio. Si applica una riduzione del 30% alle occupazioni di carattere temporaneo effettuate nella Zona 2 ("Litorale") nel periodo dal 15 ottobre al 15 aprile.

2. Le occupazioni di suolo pubblico relative al commercio su aree pubbliche di durata inferiore alle 12 ore giornaliere sono soggette alla tariffa prevista per la specifica categoria ridotta del 60%.

3. Le occupazioni di suolo pubblico con arredi complementari a pubblici esercizi, beneficiano delle seguenti riduzioni:

- in caso di utilizzo del suolo pubblico dalle ore 11.00 alle ore 23.00, riduzione del 25% della tariffa base;
- in caso di utilizzo del suolo pubblico dalle ore 8.00 alle ore 20.00, riduzione del 30% della tariffa base;
- in caso di utilizzo del suolo pubblico dalle ore 18.00 alle ore 06.00, riduzione del 35% della tariffa base.

Le occupazioni che si protraggono oltre una delle fasce orarie di cui al presente comma sono comunque soggette al pagamento della tariffa piena.

Le riduzioni tariffarie di cui al presente comma si applicano dal 1 agosto 2014.

3-bis. Le occupazioni di suolo pubblico effettuate all'interno delle aree "A" e "B" individuate dall'art. 1, comma 8, del Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 9 luglio 2019, effettuate da attività economiche che aderiscono al disciplinare "Città Sicura" di cui all'art. 3, comma 1, del Regolamento medesimo, beneficiano di una riduzione tariffaria del 10%; tale agevolazione spetta limitatamente al periodo di adesione al disciplinare ed è cumulabile con la riduzione eventualmente spettante ai sensi del comma 3. L'agevolazione è concessa sulla base di comunicazione a S.E.PI. S.p.A., da parte dell'ufficio comunale competente, dell'avvenuta adesione al disciplinare "Città Sicura". La riduzione tariffaria prevista dal presente comma si applica dal 1 gennaio 2020 al 8 luglio 2024.

4. Per le occupazioni di suolo pubblico della Categoria 8 ("Attività dello spettacolo viaggiante, mestieri girovaghi: luna park, circhi, ecc.") la tariffa è ridotta del 50% per la superficie fino a 100 mq, del 75% per la superficie oltre 100 mq e fino a 1.000 mq, del 90% per la superficie oltre 1000 mq.

5. Per le occupazioni di suolo pubblico della Categoria 12 ("Attività edilizia: impalcature, ponteggi, cantieri, automezzi per carico/scarico mezzi, scavi, gru ed auto cestelli") la tariffa è ridotta del 1% in presenza di provvedimenti idonei a segnalare l'occupazione ai portatori di handicap.

6. Le occupazioni di suolo pubblico effettuate da esercizi commerciali ed artigianali in strade e piazze che, con provvedimento del Comune, vengono transitoriamente limitate nel traffico veicolare per una durata superiore a tre mesi continuativi per la realizzazione di lavori pubblici, beneficiano di una riduzione del 40% dell'importo del canone dovuto per il periodo di divieto del transito. Ai fini del beneficio della riduzione, i titolari dei predetti esercizi ne fanno richiesta, a pena di decadenza, entro la scadenza della concessione.

ART. 31 – Esclusioni

1. Il canone non è dovuto per le occupazioni di soprasuolo con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché per le tende poste a copertura dei balconi, delle finestre o delle vetrine. Il canone non è dovuto altresì per le seguenti occupazioni:

- a) opere, impianti, allacci ed in generale altri manufatti di collegamento degli utenti alle reti di erogazione di pubblici servizi;
- b) intercapedini, fondamenta e altre opere simili che non diminuiscano la fruibilità del suolo cittadino, quando siano necessarie alla stabilità o agibilità degli edifici;
- c) occupazioni che misurino, ai fini della determinazione del canone, meno di mezzo metro quadrato;
- d) aree, chioschi, impianti, opere in genere riservate agli autoveicoli in servizio pubblico di trasporto in concessione;
- e) posteggi e accessi carrabili riservati, nei casi previsti dalla legge, a soggetti portatori di handicap;
- f) occupazioni realizzate direttamente dallo Stato, dagli enti locali, dagli enti pubblici non economici, dagli enti del Servizio Sanitario Nazionale e da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi dallo Stato, nello svolgimento

diretto delle loro funzioni istituzionali, purché da tali occupazioni non venga tratta alcuna utilità commerciale; in ogni caso, non sono escluse dal pagamento del canone le attività di vendita e somministrazione anche se organizzate dai soggetti di cui alla presente lettera;

g) occupazioni della Categoria 12 finalizzate al restauro di immobili appartenenti ai soggetti individuati dalla precedente lettera f);

h) occupazioni realizzate in proprio dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale iscritte all'anagrafe unica delle ONLUS istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 460/1997, purché da tali occupazioni non venga tratta, nemmeno indirettamente, alcuna utilità commerciale; in ogni caso, non sono escluse dal pagamento del canone le attività di vendita e somministrazione anche se organizzate dai soggetti di cui alla presente lettera;

i) opere o altri manufatti di arredo urbano che non determinino un'apprezzabile riduzione della fruibilità del suolo pubblico ma che ne costituiscano un abbellimento o comunque una valorizzazione;

l) opere, manufatti, impianti in genere realizzati per lo svolgimento di un servizio pubblico in forma non commerciale cui venga riconosciuto dalla Giunta Comunale un rilevante interesse cittadino;

m) opere di qualsiasi tipo volte a consentire o facilitare a soggetti portatori di handicap l'accesso agli edifici, la percorrenza delle vie o dei marciapiedi ovvero la fruibilità di ogni altro servizio cittadino;

n) aree cimiteriali;

o) occupazioni di suolo e sottosuolo pubblico strettamente necessarie a realizzare, su aree appartenenti al patrimonio comunale, opere di urbanizzazione primaria e secondaria, escluse le opere di urbanizzazione a scomputo, per la durata dei lavori di realizzazione.

ART. 32 - Termini e modalità per il pagamento del canone

1. Il canone è pagato mediante versamento effettuato attraverso i canali, anche telematici, offerti dal sistema bancario e postale pubblicati sul sito istituzionale della S.E.P.I. S.p.a., nonché indicati negli atti di riscossione inviati al debitore.

2. Per le occupazioni permanenti il pagamento del canone dovuto per la prima annualità di calendario deve essere effettuato prima dell'inizio dell'occupazione. Il pagamento del canone per le successive annualità deve essere effettuato entro il 28 febbraio dell'anno di competenza.

3. Per le occupazioni temporanee il pagamento del canone, determinato secondo la disciplina del presente regolamento, va effettuato entro l'inizio dell'occupazione ed è condizione essenziale per il rilascio del provvedimento.

4. L'Ente gestore predispone annualmente degli avvisi bonari per il versamento del canone annuale per i titolari di concessioni o autorizzazioni aventi carattere permanente. Gli avvisi bonari sono inviati ai soggetti titolari della concessione entro il giorno 20 del mese precedente la scadenza, con l'indicazione dell'importo dovuto per l'anno successivo.

Il mancato ricevimento dell'avviso non libera dall'obbligazione del pagamento del canone entro la scadenza prevista dal presente regolamento.

5. Il canone delle concessioni permanenti, se di importo superiore ad euro 258, può essere corrisposto in 4 rate di pari importo, aventi scadenza nell'anno di riferimento alla fine dei mesi di febbraio, aprile, luglio e ottobre, senza aggravio di interessi.

6. Il canone delle concessioni temporanee di durata non inferiore a cinque mesi può essere assolto in unica soluzione o in rate mensili purché aventi scadenza entro il termine di fine occupazione; l'importo minimo di ciascuna rata non può essere inferiore ad euro 300.

ART. 33 - Rimborso del canone

1. Entro il termine di cinque anni dalla data del pagamento o da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione del canone, il titolare dell'atto di concessione può presentare al competente ufficio l'istanza di rimborso.

2. Le somme versate e non dovute sono rimborsate entro 180 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta di restituzione avanzata dall'interessato. Nello stesso termine l'ufficio può negare la restituzione degli importi versati, inviando all'interessato un'apposita comunicazione in cui è motivata la decisione.

3. La modifica dell'atto di concessione dà diritto al rimborso della parte di canone che risulta dalla differenza tra il canone pagato e quello rideterminato in base ai nuovi elementi di calcolo.
4. La revoca e la rinuncia dell'atto di concessione dà diritto al rimborso di una quota del canone corrispondente al periodo in cui l'occupazione non è stata effettuata.

ART. 34 - Provvedimenti e trattamento sanzionatorio

1. L'ufficio provvede, in caso di omesso, parziale o tardivo versamento, alla notifica, a mezzo atto giudiziario, di appositi avvisi contenenti l'importo dovuto a titolo di canone e di relativi interessi calcolati, giorno per giorno, a decorrere dalla data di scadenza dell'obbligazione di pagamento determinata ai sensi del vigente regolamento al tasso di interesse annuale, pari al tasso legale. Il concessionario ovvero l'occupante è tenuto ad adempiere nel termine di 60 giorni dal ricevimento dell'avviso.
2. La notifica dei predetti avvisi é effettuata nel termine di 5 anni dalla data di scadenza dell'obbligazione avente ad oggetto il pagamento del canone.
3. Per le occupazioni abusive il verbale di contestazione della violazione costituisce titolo per il versamento del canone, alla cui determinazione provvede l'Ufficio dandone notizia all'interessato nel termine e con le modalità di cui ai precedenti commi 1 e 2.
4. Per l'omessa esposizione dell'atto che legittima l'occupazione, ai sensi dell'art. 17, comma 1, e dell'art. 20, comma 1, lett. c), si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00

ART. 35 - Riscossione coattiva

1. Se il concessionario non provvede alla regolarizzazione del pagamento del canone nei termini stabiliti, oppure se l'occupante abusivo non paga le somme dovute, la relativa sanzione e gli interessi legali, la S.E.PI. S.p.A. procede alla riscossione coattiva del canone e delle altre somme dovute, seguendo la procedura dell'ingiunzione fiscale, prevista dal R. D. 14 aprile 1910, n. 639.
2. Si dà luogo a riscossione coattiva solo quando la somma dovuta nel complesso dal singolo debitore non sia inferiore ad € 10,00.

PARTE QUARTA NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 36 - Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto e regolamentato nel presente atto e, comunque, a titolo d'integrazione, si rinvia a quanto disposto dal Regolamento Generale delle Entrate.

ART. 37 - Disposizioni transitorie e finali

1. Le concessioni di spazi ed aree pubbliche rilasciate anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento non perdono validità fino alla loro scadenza, salva la loro revoca per contrasto con le presenti norme regolamentari.
2. I concessionari possono rinunciare alle occupazioni in dipendenza dei mutamenti normativi derivanti dall'applicazione del nuovo canone.
3. Il Comune ed il soggetto gestore assicurano la diffusione pubblica del presente regolamento.
4. La riduzione di cui all'art. 30, comma 6, e l'esclusione di cui all'art. 31, comma 1, lettera o), si applicano a decorrere dal 1 maggio 2017.

5. La disciplina relativa alle concessioni di suolo pubblico afferenti alla categoria 15 ("Impianti di telefonia mobile e di nuove tecnologie di telecomunicazioni") si applica a decorrere dal 1 aprile 2019. Restano fermi, fino alla loro naturale scadenza, i contratti di concessione amministrativa di suolo appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, finalizzati all'installazione di impianti di telefonia mobile e di nuove tecnologie di telecomunicazione, che sono stati conclusi dalle parti entro il 31 marzo 2019.

6. In considerazione dell'emergenza epidemiologica COVID-19, in deroga all'art. 32, per l'anno 2020:

- il canone delle concessioni permanenti, se di importo superiore ad € 258,00, può essere corrisposto in due rate, di importo pari rispettivamente ad un quarto e tre quarti dell'importo totale, aventi scadenza il 29 febbraio 2020 e il 30 novembre 2020, senza aggravio di interessi;
- il canone delle concessioni temporanee di durata non inferiore a cinque mesi, le cui rate mensili di pagamento, a norma dell'art. 32, comma 6, hanno scadenza nei mesi da marzo a giugno 2020, possono essere assolte in unica soluzione entro il 30 novembre 2020, indipendentemente dal termine di fine occupazione.

7. Al fine di promuovere la ripresa delle attività economiche danneggiate dall'emergenza epidemiologica COVID-19 ed in considerazione di quanto previsto dall'art. 181 del D.L. 34/2020, sono esenti dal pagamento del canone:

- le occupazioni di suolo pubblico effettuate nel periodo dal 9 marzo 2020 al 31 dicembre 2020 dalle imprese di pubblico esercizio di cui all'art. 5 della Legge 287/1991, titolari di concessioni o autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico;
- le occupazioni di suolo pubblico effettuate nel periodo dal 9 marzo 2020 al 31 dicembre 2020 per l'esercizio del commercio su aree pubbliche;
- le occupazioni di suolo pubblico effettuate nel periodo dal 1 agosto 2020 al 31 ottobre 2020 relative alle attività edilizie.

ART. 38 - Aggiornamento automatico

1. In mancanza di diversa deliberazione della Giunta Comunale, le tariffe base del canone per metro sono aggiornate automaticamente per ogni anno successivo all'entrata in vigore del presente regolamento sulla base dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'Istat nell'anno precedente.

ART. 39 - Differimento del termine

1. Il termine di cui all'articolo 32 del presente regolamento è differito per il primo anno di applicazione del canone al 16 aprile 2007.

ART. 40 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2007.